

## Liquidazione del patrimonio n. 10/2022

### IL TRIBUNALE DI GENOVA

#### DECRETO ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice

premesse:

- che in data 12/7/2022 il Sig. Christian PEZZELLA, ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 e succ. modifiche;
- che veniva nominato OCC nella persona del Dott. Riccardo VILLA GAGGINI;
- che con relazione allegata alla domanda il professionista incaricato ha attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata;

ritenuta, in base alla documentazione e all'attestazione resa:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della L. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione;
- l'attestazione dell'OCC circa completezza e attendibilità delle scritture contabili;
- che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
- che l'attivo prospettato è costituito dalla porzione della retribuzione pari a € 209 mensili per 6 anni, per un totale di € 15.048,00;

#### P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinquies L. 3/2012,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Christian PEZZELLA, nato a Genova il 28.07.1976 ed ivi residente in Via Antonio Cei n. 69/35, codice fiscale PZZ CRS 76L28 D969W;
- nomina liquidatore il Dott. Riccardo VILLA GAGGINI con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;
- dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 novies/5, L. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto;
- dispone che venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere

corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;

- ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il presente decreto è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- dichiara esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter/5, lett. b), i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nel limite di € 1.261,00 mensili netti, ai fini del mantenimento suo e della sua famiglia;
- il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 14/7/2022.

Il Giudice  
Pietro Spera